



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
COURMAYEUR

Réf. n° - Prot. n. **7015**
V/ réf. - Vs. rif.

E p.c. AZIENDA USL
DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ
PUBBLICA
11100 AOSTA

Aoste / Aosta **3 aprile 2014**

UFFICIO STAMPA
SEDE

OGGETTO: Referendum consultivo del 1° giugno 2014. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Si rammenta che, in occasione della prossima consultazione referendaria, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 22, e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata, possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si sottolinea che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio di codesto Comune e sia iscritto nelle liste elettorali del Comune di Courmayeur.

L'elettore interessato deve far pervenire alla S.V. un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 22 aprile e lunedì 12 maggio 2014.**

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste
2, Place Manzetti
téléphone +39016543727 +390165262266
télécopie +390165235286

11100 Aosta
P.zza Manzetti, 2
telefono +39016543727 +390165262266
telefax +390165235286

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
PEC eel_prefettura_vvff_procliv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
CF 80002270074



La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

La S.V. verificata la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, include in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilascia attestazione di ciò.

I nominativi degli elettori ammessi al voto a domicilio dovranno essere inseriti in elenchi, distinti per sezione elettorale, con l'indicazioni per ogni elettore del nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso Comune.

Tali elenchi saranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede il turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o all'annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che in caso di presenza di elettori ammessi al voto domiciliare dovrà essere organizzato, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Tiziana VIBERTI)

